

Associazione Sportiva Dilettantistica

POLISPORTIVA CURNO

STATUTO

Sezione

TENNIS CURNO

Articolo 1: Denominazione

- 1) E' costituita un'associazione sportiva sotto la denominazione "A.S.D. Polisportiva Sezione "Tennis Curno" che nel proseguo del presente statuto è indicata con il termine "TENNIS CURNO".

Articolo 2: Sede e Colori Sociali

- 1) Il "TENNIS CURNO" ha sede in Curno (BG) in via IV Novembre n.25/B.
- 2) I colori sociali sono Bianco ed Azzurro.

Articolo 3: Scopi

- 1) Il TENNIS CURNO aderisce alla Polisportiva Curno in compartecipazione con altre sezioni alla gestione degli impianti sportivi e riconosce e rispetta lo statuto e le finalità della Polisportiva Curno.
- 2) Il TENNIS CURNO è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

3) Il TENNIS CURNO ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico organizzando attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.

Articolo 4: Durata

1) La durata del TENNIS CURNO è a tempo indeterminato.

Articolo 5: Affiliazione alla F.I.T.

1) Il TENNIS CURNO è affiliato alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I. impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché lo statuto ed ai regolamenti della F.I.T..

Articolo 6: Riconoscimento di Associazione Sportiva

1) Il TENNIS CURNO è riconosciuto, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T. per la delega del consiglio nazionale del C.O.N.I..

2) Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi

Articolo 7: Organi Sociali

1) Gli organi Sociali sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

2) Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse del Tennis Curno.

3) Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del consiglio direttivo che li ha conferiti.

Articolo 8: Assemblea

1) L'assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente con avviso mediante affissione presso la sede associativa con almeno 15 giorni prima della data della riunione.

2) L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'assemblea.

3) L'assemblea è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno.

4) La convocazione dell'assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del consiglio direttivo, su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 9: Partecipazione all'Assemblea

1) Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Hanno diritto di voto solo i maggiorenni.

2) la partecipazione dell'associato all'assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritti a voto; ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10: Costituzione dell'Assemblea

1) L'assemblea è validamente costituita:

- a) In prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati avente diritto al voto;
- b) In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Articolo 11: Attribuzioni dell'Assemblea

1) Sono compiti dell'assemblea:

- a) Approvare la relazione del consiglio direttivo sull'attività dell'anno associativo trascorso;
- b) Eleggere i componenti del consiglio direttivo e approvare il rendiconto economico-finanziario;
- c) Approvare i programmi dell'attività da svolgere ed il preventivo di spesa;
- d) Decidere su tutte le questioni che il consiglio direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
- e) Deliberare le modificazioni statutarie;
- f) Deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Articolo 12: Approvazione delle Deliberazioni Assembleari

- 1) Le deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
- 2) Le deliberazioni per l'assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell'associazione devono essere approvate:
 - a) In prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;
 - b) In seconda convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei voti presenti.
- 2) I verbali assembleari sono conservati presso la sede.

Articolo 13: Eleggibilità – Incompatibilità

- 1) Alle cariche sociali possono essere eletti solo gli associati maggiorenni.

Articolo 14: Consiglio Direttivo

- 1) Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 9 membri eletti ogni tre anni.
- 2) Elegge nel suo seno il presidente, il vice-presidente e nomina il segretario-tesoriere.
- 3) Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente, può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta che il presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
- 4) Essa delibera validamente con la presenza di almeno 1/3 dei suoi membri e con il voto favorevole dei presenti, qualora i voti siano pari, il voto del presidente varrà doppio.

Articolo 15: Attribuzioni del Consiglio Direttivo

- 1) Al consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.
- 2) Precipuamente il consiglio direttivo,
 - a) Predisporre il preventivo di spesa ed i rendiconti economico finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'assemblea;
 - b) Determina l'ammontare della quota di associazione;
 - c) Stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'assemblea;
 - d) Esegue le deliberazioni dell'assemblea;

- e) Emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
- f) Approva i programmi tecnici dell'associazione;
- g) Amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'assemblea;
- h) Adotta i provvedimenti disciplinari.

Articolo 16: il Presidente

1) Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirli al consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Articolo 17: il Vice-Presidente

- 1) Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
- 2) Di fronte ai terzi la firma del vice-presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento o della vacanza della carica.

Articolo 18: il Segretario

1) Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del consiglio medesimo, si incarica dell'esazione dell'entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 19: Associati – Atleti Aggregati

1) L'associazione è composta dagli associati e dagli atleti tesserati del Tennis Curno, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente statuto.

Articolo 20: Ammissione all'Associazione

- 1) L'ammissione all'associazione è subordinata alla seguente condizione:
 - a) Presentazione della domanda;
 - b) Pagamento della quota associativa;
 - c) Accettazione senza riserve del presente statuto.

Articolo 21: Cessazione di Appartenenza all'Associazione

1) La qualifica di associato si perde:

- a) Per dimissioni presentate per iscritto almeno 30 giorni prima del 31 ottobre;
- b) Per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
- c) Per radiazione pronunciata dal consiglio direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o ad avvisi di regolamento e comportamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

Articolo 22: Fondo Comune

1) Il fondo comune è costituito:

- a) Dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi;
- b) Da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
- c) Dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2) Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:

- a) Dalle quote sociali e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
- b) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 23: Contributi degli Associati

1) Ogni associato deve versare la quota sociale annuale, alle scadenze e con le modalità da esse indicate.

2) Gli associati che, a seguito di richiamo, non provvedano nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali sono dichiarati dal consiglio direttivo sospesi da ogni diritto associativo.

Articolo 24: Rendiconto Economico Finanziario e Preventivo di Spesa

1) L'esercizio dell'associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2) Entro il 30 aprile seguente il presidente deve sottoporre l'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente. In quella occasione verrà illustrato e discusso anche il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Articolo 25: Vincolo di Giustizia – Clausola Compromissoria Federale

1) L'associazione dal momento dell'affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati dal momento dell'ammissione al "Tennis Curno", sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria prevista nello statuto e nei regolamenti della F.I.T..

Articolo 26: Scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 12.

Articolo 27: Obbligo di Devoluzione del Patrimonio a Fini Sportivi

- 1) In ipotesi di scioglimento è fatto obbligo al "Tennis Curno" di devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28: Richiamo Normativo

- 1) Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.